

**U N I O N E
NAZIONALE
G I U D I C I
D I P A C E**

** unagipa **

Roma 27 marzo 2015

A tutti i colleghi giudici di pace iscritti

Caro collega,

abbiamo deciso di avviare azioni giudiziarie collettive ed individuali per la tutela dei nostri diritti, reiteratamente vilipesi da una classe politica e dirigente distratta ed irrispettosa della Costituzione, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, del diritto comunitario e del diritto internazionale pattizio.

Il 1° marzo 2012 la Corte di Giustizia Europea, pronunciandosi su di una questione sollevata da una Corte britannica con riguardo all'interpretazione di una direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale, ha sancito principi vincolanti per gli Stati dell'Unione Europea sulla natura giuridica del rapporto cd. onorario, stabilendo che laddove il magistrato onorario non possa autonomamente organizzare il proprio lavoro (e noi siamo soggetti al potere direttivo, a livello organizzativo, del CSM, del Consiglio Giudiziario, del Presidente del Tribunale, del Ministero della Giustizia e, infine, del Coordinatore, che è, ad ogni effetto, il Capo dell'Ufficio) deve essere considerato un LAVORATORE SUBORDINATO, con relativa APPLICABILITA' DI TUTTE LE DIRETTIVE COMUNITARIE SUL LAVORO SUBORDINATO. Nel caso di specie la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che la legge britannica aveva violato la direttiva comunitaria sul lavoro subordinato a tempo parziale non riconoscendo **al magistrato onorario le stesse tutele previdenziali previste per il magistrato professionale**, in considerazione dell'identità delle funzioni svolte (e noi siamo pacificamente magistrati ordinari, sotto il profilo funzionale, ed

abbiamo gli stessi poteri e doveri, sotto il profilo ordinamentale, del magistrato di carriera).

Più di recente ben due sentenze della Corte di Giustizia (una risalente a fine 2013 ed altra a fine 2014 - la ben nota sentenza sui precari della scuola, ossia su lavoratori assunti a tempo determinato senza concorso e che svolgevano occasionali funzioni di supplenza) hanno stabilito, con riguardo alla direttiva sul lavoro subordinato a tempo determinato, che l'abuso di tale strumento, con reiterazione del rapporto per svariati periodi e sempre a tempo determinato (e noi siamo stati confermati tutti almeno due volte per 4 anni, a seguito di giudizio di idoneità, ed abbiamo avuto una o più proroghe nelle funzioni, annuali o biennali, per una durata complessiva del rapporto che varia dai 12 ai 20 anni), fa insorgere in capo al lavoratore il **diritto alla conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto A TEMPO INDETERMINATO** (ossia sino al pensionamento).

Queste sono, nel dettaglio, le azioni che andremo ad avviare:

1. **RICORSO COLLETTIVO AL T.A.R. LAZIO.**

In tale sede chiederemo al TAR Lazio, proprio alla luce della sentenza O'Brien del 1° marzo 2012, VINCOLANTE per il giudice (la violazione del diritto comunitario costituisce fattispecie tipica di colpa grave nella nuova legge sulla responsabilità civile del giudice), il RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO e, in subordine, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque ad esso equiparabile, con tutti i diritti correlati a tale status (diritti che ovviamente variano a seconda che si ottenga l'equiparazione piena al magistrato professionale ovvero l'assimilazione). Essendo noi magistrati ordinari, e trattandosi di causa di lavoro, a seguito della riforma del 1998 è rimasta la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio. In ogni caso, essendo l'esistenza del rapporto di pubblico impiego in qualità di magistrati ordinari non il presupposto della nostra azione, ma il PETITUM (la domanda principale sarà proprio la declaratoria della sussistenza del rapporto di pubblico impiego), ossia il merito della controversia, il giudice non può sollevare una pregiudiziale sulla giurisdizione, ma dovrà entrare nel merito e dichiarare se noi siamo o meno magistrati ordinari, ed in tale veste pubblici impiegati

(essendo tale pronuncia di merito preclusa al giudice ordinario proprio sulla base della riforma del 1998).

Il ricorrente principale sarà l'Unione Nazionale dei Giudici di Pace e potranno aderire colleghi di tutte le sedi.

Sussiste il foro esclusivo di Roma, trattandosi di un'unica azione collettiva con effetti sull'intero territorio nazionale.

Le spese del ricorso saranno integralmente a carico dell'Unagipa e potranno aderire all'azione collettiva:

- i colleghi regolarmente iscritti, consegnando personalmente ad Alberto Rossi la procura allegata compiutamente compilata e sottoscritta (**documento 1**), ovvero inviandola per posta, in busta chiusa, a: ALBERTO ROSSI, VIA BORGOSIESIA 48, 00166 ROMA;

- i colleghi ancora non iscritti, iscrivendosi all'Unagipa mediante compilazione, in ogni sua parte, e sottoscrizione dell'allegata delega per le trattenute (**documento 2**), e consegnando personalmente ad Alberto Rossi, unitamente alla procura compiutamente compilata e sottoscritta, la predetta delega, ovvero inviando entrambi i documenti (la delega per le trattenute e la procura), per posta, in busta chiusa, sempre ad ALBERTO ROSSI, VIA BORGOSIESIA 48, 00166 ROMA.

Nella causa collettiva dinanzi al TAR Lazio ci assisterà l'Avv. Antonino Galletti del foro di Roma, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e specializzato in diritto e procedura amministrativa.

2. AZIONI INDIVIDUALI DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE.

In tale sede denunceremo la violazione del diritto dell'Unione Europea, con particolare riguardo alle direttive comunitarie sul lavoro subordinato pubblico e privato, ossia fonti sovraordinate alla legge italiana, nonché la violazione delle vincolanti pronunce della Corte di Giustizia Europea, e faremo causa direttamente contro lo Stato Italiano (dovendosi in esso ricomprendere non solo il Legislatore, ma anche il Governo e le Corti Italiane di Giustizia - ossia i tre poteri fondamentali dello Stato -; per intenderci, il giudice non potrà rigettare la domanda semplicemente sulla base di una sentenza della Cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale, perchè si tratta di Corti che, ad ogni effetto, si identificano

nello Stato Italiano e, laddove le loro sentenze abbiano violato il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le sentenze medesime sono fonte di responsabilità a carico dello Stato Italiano).

In tale sede chiederemo, in via principale, a titolo di risarcimento in forma specifica, **l'inquadramento ad ogni effetto nei ruoli della magistratura professionale, secondo le rispettive anzianità di servizio;** verranno, altresì, svolte domande subordinate sempre preordinate al riconoscimento della continuità del rapporto e di ogni correlato diritto ovvero, in estremo subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

Al riguardo, è tutto dettagliatamente spiegato nell'allegata lettera di conferimento incarico ai legali che ci rappresenteranno e di accettazione delle condizioni economiche ivi stabilite (**documento 3**).

Si tratterà di citazioni individuali multiple a gruppi (ossia per ogni citazione verranno raggruppate le posizioni individuali di 5-6 giudici di pace) ed il foro competente, trattandosi di causa contro lo Stato Italiano (ossia contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri) è inderogabilmente il foro di Roma per tutti, anche laddove il giudice (adiremo il Tribunale ordinario) dovesse mutare il rito.

Per aderire all'azione ciascun giudice di pace dovrà versare all'Avv. Sergio Galleano, mediante bonifico bancario (vedasi **documento 4**), l'acconto di € 634,40 (per le condizioni economiche si legga il documento 3).

Dovrà quindi essere sottoscritta in duplice copia originale l'allegata procura (**documento 5**) che andrà personalmente consegnata o inviata per posta ad Alberto Rossi (Via Borgosesia 48, 00166 Roma) ovvero all'Avv. Sergio Galleano (Via Germanico 172, 00192 Roma).

Sempre ai nominativi o agli indirizzi sopra specificati (Alberto Rossi, Via Borgosesia 48, 00166 Roma - Avv. Sergio Galleano, Via Germanico 172, 00192 Roma), unitamente alla procura in duplice copia ed alla prova dell'avvenuto versamento dell'acconto (ricevuta del bonifico bancario), andranno personalmente consegnati o inviati per posta i seguenti documenti:

- a) fotocopia del documento di identità;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) comunicazione di recapito telefonico e mail;

- d) decreti ministeriali di nomina e di conferma a giudice di pace;
- e) verbale di presa di possesso dell'Ufficio (nel caso di trasferimenti, occorrerà allegare i relativi decreti di trasferimento e verbali di presa di possesso del nuovo Ufficio);
- f) provvedimenti del Presidente del Tribunale di nomina in reggenza;
- g) decreti ministeriali di nomina o conferma a giudice conciliatore, vice pretore onorario, magistrato onorario di tribunale, vice procuratore onorario (nel caso di pregresso esercizio di altre funzioni onorarie) ovvero, nel caso, di difficoltà nel reperimento, qualsiasi altro documento utile a dimostrare il pregresso esercizio di tali funzioni (ad esempio, attestazione del capo dell'Ufficio presso il quale sono state esercitate le predette funzioni, con indicazione della data di inizio e di cessazione);
- h) i modelli CUD inerenti il periodo di esercizio delle funzioni;
- i) le dichiarazioni dei redditi per i medesimi periodi;
- l) qualsiasi altro documento che comprovi l'esercizio prevalente o esclusivo dell'attività di giudice onorario;
- m) attestazioni (singole e/o multiple) di partecipazione ai corsi di formazione a livello decentrato o nazionale;
- n) provvedimenti del C.S.M. di nomina a Coordinatore;
- o) provvedimento di nomina (o attestazione equivalente della Corte di Appello) a componente del Consiglio Giudiziario;
- p) **relazione personale analitica della propria storia lavorativa come magistrato onorario** (funzioni espletate in materia penale, civile o specialistica, carichi di lavoro, udienze settimanalmente tenute, etc... allegando eventuale documentazione probatoria, ad esempio il calendario delle udienze, i dati sui carichi di lavoro del proprio ufficio, etc...);
- q) specificazione, nella relazione personale, di eventuali situazioni che hanno determinato degli impedimenti per i quali è stata denegata tutela (gravidanza; maternità e paternità; malattie, etc...);
- r) **ogni ulteriore informazione e documento che possa essere utile per dimostrare la continuità, esclusività, gravosità dei compiti espletati nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.**

Dalla mole di documentazione richiesta potrete intuire che ogni singola posizione soggettiva verrà analiticamente posta all'attenzione del Tribunale.

Molti dei documenti, laddove smarriti, possono essere reperiti presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di appartenenza (in possesso del fascicolo personale di ciascun giudice di pace, sul quale il giudice medesimo ha diritto di accesso e di estrarre copie - vedasi **documento 6**), presso la Scuola Superiore della Magistratura e le strutture decentrate (la formazione professionale obbligatoria è relevantissima ai fini del buon esito della causa), presso il proprio Ufficio di appartenenza (ove si trovano, altresì, fascicoli personali, spesso difformi dai fascicoli in Corte di Appello e che si invita altresì a consultare alla ricerca di documenti utili), presso il Ministero della Giustizia (decreti di nomina, conferme e trasferimenti, che dovrebbero comunque tutti essere contenuti nel fascicolo presso la Corte d'Appello), nel sito "Stipendi Pubblica Amministrazione" (quanto ai modelli CUD dal 2007).

I legali che ci assisteranno nelle azioni individuali sono gli Avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, specializzati in diritto comunitario e diritto del lavoro (sono i legali che hanno intentato e vinto buona parte delle cause dei precari della scuola).

Siccome è nostra intenzione avviare in tempi strettissimi le azioni giudiziarie, si invitano i colleghi interessati a far pervenire prontamente le adesioni e, con particolare riguardo alle azioni individuali, ad attivarsi immediatamente per il reperimento della documentazione richiesta (o di documentazione sostitutiva equipollente).

Maria Flora Di Giovanni
(Presidente Nazionale)

Alberto Rossi
(Segretario Generale)

INDICE ALLEGATI

1) PROCURA AVV. ANTONINO GALLETTI	pag. 8
2) MODULO DI ISCRIZIONE UNAGIPA	pag. 9
3) PREVENTIVO STUDIO GALLEANO	pag. 10-13
4) CODICE IBAN PER BONIFICO BANCARIO	pag. 14
5) PROCURA AVV.TI GALLEANO E DE MICHELE	pag. 15
6) CIRCOLARE C.S.M. SU FASCICOLI PERSONALI	pag. 16-19

STUDIO LEGALE GALLETTI

AVV. ANTONINO GALLETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. MARCO DI GIUSEPPE
AVV. ANTONIO CORTESE
ABG. MAURO MARTUCCI
ABG. GIUSEPPE CAVUOTI

MANDATO DIFENSIVO E PROCURA ALLA LITE

Io sottoscritto

Nome

Cognome

Codice fiscale

Data di immissione nelle funzioni

Ufficio

Residenza

Indirizzo mail per ogni comunicazione

nomino quale mio difensore e procuratore in ogni fase e grado e anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'Avv. Antonino Galletti del Foro di Roma, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Il mandato è conferito per il riconoscimento del lavoro dipendente a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero della Giustizia quale magistrato ordinario addetto all'Ufficio del Giudice di Pace.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Galletti in 00197 Roma al P.le don Giovanni Minzoni n. 9.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi disciplinato e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, saranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

_____, li _____

L'Assistito

**U N I O N E
NAZIONALE
GIUDICI
DI PACE**

****DOMANDA DI ISCRIZIONE****

- *unagipa* *

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ dom.to/a _____ in _____ pr.(_____)

cap _____ -tel/ cell (privato/ufficio).....

Fax.....e.mail.....

Ufficio del Giudice di pace di.....

Circondario di.....

Distretto di.....

Dichiara di aderire all'Unione Nazionale dei Giudici di Pace, e

DELEGA

con la presente l'Ufficio che amministra i propri emolumenti alla riscossione del contributo sindacale a favore dell'Unione Nazionale Giudici di pace nella misura dello **0,15%** degli emolumenti lordi liquidati, salvo disdetta da trasmettere entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere dall'anno successivo.

L'importo trattenuto –**COD SBG**- dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace (**IT 85 D 02008 05120 000003568828**) Unicredit Banca di Roma Roma Parioli Piazza Pitagora – 00197 – Roma

Consente ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/03 al trattamento dei dati personali nella misura necessaria al conseguimento degli scopi statutari e che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati all'ente erogatore del trattamento economico e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

li.....**FIRMA**

(da inviare per posta ordinaria o raccomandata a Mariaflora Di Giovanni, via Papa Giovanni XXIII n.80, Chieti 66100)

STUDIO LEGALE

Avv. Sergio Galleano – Avv. Vincenzo De Michele

Via Germanico, 172 – 00192 ROMA

Via Ricciardi, 42 – 71121 FOGGIA

Telefono: 06/37500612- 0881 707577

Fax: 06/37500315- 0881 026437

e.mail: roma@studiogalleano.it

pec: studiogalleano@puntopec.it

Roma, 27 marzo 2015

Oggetto: controversia in materia di Giudici di Pace

Gentile Giudice, facendo seguito ai contatti intercorsi, Le scrivo per precisarle quanto segue:

Il giudizio promosso dai Giudici di Pace avanti al giudice ordinario di roma, territorialmente competente, sarà diretto nei confronti dello Stato italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri – ed avrebbe ad oggetto la mancata attuazione della Direttiva UE 1999/70 sul contratto a termine in relazione alla clausola 4 (divieto di discriminazione) e 5 (misure per evitare l'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine:

- 1) La richiesta principale è quella della trasformazione in un contratto a tempo indeterminato di tutti i contratti a tempo determinato successivi stipulati tra lo Stato italiano – Ministero del Giustizia – ed i singoli giudici, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio a termine, ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis, del D.Lgs. 368/2001. Tale sanzione (cioè la trasformazione dei contratti a tempo determinato successivi in un rapporto a tempo indeterminato) è stata considerata misura adeguata a prevenire e sanzionare gli abusi in caso di successione dei contratti dall'ordinanza Affatato e dalla sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché dalla Cassazione con la sentenza n.27363/2014. In subordine a tale richiesta, verrebbe svolta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, individuato dalla sentenza della Cassazione n.27481/2014 nella misura prevista dall'art.8 della legge n.604/1966 (da n.2,5 a 6 mesi di retribuzione) per ogni contratto a tempo determinato "illecito". Le dette due domande sono svolte in applicazione della clausola 5 della Direttiva.
- 2) Verrebbe inoltre svolta, in via autonoma, la domanda di parificazione del trattamento economico, normativo e previdenziale rispetto ai giudici ordinari ai sensi della clausola 4 della detta Direttiva. In proposito si osserva che se, come voi dite, l'unica differenza tra voi ed i giudici ordinari consiste *solo per un regime meno rigoroso di incompatibilità* (GdP Roma ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 30.06.11) nella sentenza O'Brien della CGUE, si legge: 62 *Non si può quindi sostenere che*

STUDIO LEGALE GALLEANO

i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienze.

Il Giudice può accogliere tutte e due le domande, respingerle entrambe o accoglierne solo una.

Per seguire i **giudizi di primo grado** lo studio chiede un fondo spese pari ad € 500,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA per ciascun ricorrente, impegnandosi a seguire la procedura sino alla sentenza di primo grado. Il fondo spese non verrà reso dallo studio in nessun caso, né verrà detratto dall'eventuale condanna alle spese legali a carico della controparte.

Se la sentenza fosse completamente negativa, dunque, cioè se il Giudice respingesse tutte le nostre domande, lo studio non chiederà alcuna parcella e saremo soddisfatti con il fondo spese già versato all'inizio della causa.

Se la sentenza fosse di accoglimento totale sulla stabilizzazione e ricostruzione dell'unicità del contratto a tempo indeterminato dei vari contratti a termine, con la ricostruzione anche dell'anzianità di servizio, cioè il Giudice accogliesse tutte le nostre domande, il saldo delle competenze richiesto dallo studio sarebbe di € 3-4.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, per ciascun ricorrente, da cui detrarre le spese legali liquidate dal Giudice a carico della controparte. Le medesime condizioni si applicheranno anche nel caso di vittoria a spese compensate.

L'oscillazione tra € 3.000,00 e € 4.000,00 è dovuta al fatto che è impossibile prevedere quante udienze saranno celebrate per ciascun ricorso, quanti atti occorrerà preparare e, di conseguenza, quante volte dovremo viaggiare presso il Tribunale competente.

Se la sentenza fosse di accoglimento parziale con vittoria solo in punto di risarcimento e negazione della stabilizzazione e dell'equiparazione, lo studio chiederà a compenso dell'attività prestata l'importo di € 1.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da cui detrarre le spese legali liquidate dal Giudice a carico della controparte. Se la somma liquidata a titolo di condanna alle spese legali fosse superiore ad € 1.500,00 essa spetterebbe interamente allo studio legale senza alcuna

STUDIO LEGALE GALLEANO

integrazione da parte del ricorrente. Le medesime condizioni si applicheranno anche nel caso di vittoria a spese compensate.

Se, invece, la causa dovesse finire prima di arrivare alla sentenza per qualsiasi motivo, ad esempio, rinuncia del ricorrente o cessazione della materia del contendere, lo studio richiederebbe un saldo pari ad € 1.000,00 oltre IVA e CPA per l'attività prestata fino a quel momento.

Per instaurare la causa è richiesto il pagamento di una tassa, denominata **contributo unificato**, che verrà poi quantificato. Si è esentati dal pagamento di detta tassa se il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.107,72 risultante dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi del ricorrente e dei familiari conviventi. La soglia di esenzione aumenta di € 1.032,91 per ogni familiare convivente con il ricorrente.

L'importo dell'eventuale contributo unificato deve essere aggiunto al fondo spese richiesto.

I costi si ripetono uguali per il **grado di appello** con la differenza che il contributo unificato ammonterebbe ad € 569,25. Se l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile, improcedibile o completamente respinta il ricorrente verrebbe condannato a pagare una somma pari al contributo unificato già versato.

Inoltre, un ricorrente sconfitto in primo grado che dovesse vincere in appello pagherebbe la parcella per entrambi i gradi di giudizio con detrazione delle spese legali liquidate dalla Corte. Se la somma liquidata a titolo di condanna alle spese legali fosse superiore alle competenze preventivate essa spetterebbe interamente allo studio legale senza alcuna integrazione da parte del ricorrente.

Facciamo un esempio per essere più chiari.

Tizio ricorrente versa € 500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA a titolo di fondo spese. In primo grado il Suo ricorso viene accolto parzialmente solo per quanto riguarda il risarcimento con condanna del datore di lavoro pubblico al pagamento di € 1.000,00 a titolo di spese legali. Tizio, dunque, pagherà allo studio a saldo della parcella di primo grado, oltre al fondo spese già versato, € 500,00 (cioè € 1.500,00 meno € 1.000,00 posti dal Giudice a carico del datore di lavoro pubblico).

Tizio decide di proseguire in appello per ottenere anche la stabilizzazione e verserà un secondo fondo spese pari ad € 500,00, oltre accessori.

STUDIO LEGALE GALLEANO

La Corte di appello accoglie la domanda di stabilizzazione di Tizio e condanna il datore di lavoro pubblico a pagare € 3.000,00 di spese legali.

Tizio, dunque, pagherà a saldo competenze dell'avv. Galleano e dell'avv. De Michele la somma di € 3.000,00 (cioè 3.000,00 di primo grado + 3.000,00 di secondo grado - 3.000,00 posti dalla Corte a carico del datore di lavoro pubblico).

Ulteriori accordi potranno essere raggiunti in merito all'eventuale fase di legittimità, che, comunque, saranno in linea con quelle indicate per le fasi di merito

Cordiali saluti

Sergio Galleano

Vincenzo De Michele

Firma per presa visione e accettazione _____

STUDIO LEGALE
AVV. SERGIO GALLEANO
Via Germanico, 172
00192 Roma
Tel. 06.37500612
Fax 06.37500315

C.F GLL SGN 52E18 F205N
P.IVA 04902910159

PROGETTO DI FATTURA

Roma, 02 Marzo 2015

Egr. Sig.

C.F.:

/ Stato Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fondo spesa per ricorso contro lo Stato Italiano - Presidenza del Consiglio dei
Ministri presso il Tribunale Ordinario di Roma

Imponibile	€	500,00
<hr/>		
totale	€	500,00
cpa 4%	€	20,00
<hr/>		
totale imponibile	€	520,00
iva 22%	€	114,40
<hr/>		
TOTALE PROGETTO	€	634,40
<hr/> <hr/>		

Sergio Galleano

Estremi per il bonifico:
Avv. Sergio Galleano
Codice IBAN - IT77 Z056 9601 6250 0000 1301 X23
Banca Popolare Sondrio Mi.

Io sottoscritto, _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ (cap _____), Via _____ n _____ codice fiscale _____, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio presso Tribunale di Roma e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, compresa la fase di appello e procedimenti in via incidentale, gli Avvocati Sergio GALLEANO del Foro di Milano (c.f.: GLL SGN 52E18 F205N) FAX 06.37500315, roma@studiogalleano.it; pec: studiogalleano@puntopec.it e Vincenzo DE MICHELE del Foro di Foggia (C.F. DMCVCN62A16D643W, FAX 0881.707544 PEC demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it), conferendo loro tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, proporre ricorsi incidentali, nominare altri difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e riassumere il giudizio in caso di rinvio, con ogni inerente potere, ed ogni altro atto utile al buon esito del presente giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio del primo sito in Roma, Via Germanico 172 (cap 00192).

Dichiaro espressamente di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, lì 02/03/2015

(firma)

Vera la firma

Avv. Sergio GALLEANO

Vera la firma

Avv. Vincenzo DE MICHELE

Tenuta dei fascicoli personali per i giudici di pace.

(Delibera del 30 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio,
delibera

di approvare la seguente circolare:

Premessa

A poco più di un anno dall'approvazione della nuova circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati ordinari, si è ritenuto opportuno disciplinare organicamente la materia con riferimento alla diversa figura del giudice di pace, tenendo conto della specificità da un punto di vista ordinamentale di questa figura di magistrato onorario, non potendosi applicare in via diretta la normativa dedicata ai magistrati ordinari.

Va infatti ricordato quanto affermato nella sentenza n. 60 del 2006 della Corte Costituzionale la quale, nell'analizzare il regime delle incompatibilità dei giudici di pace rispetto allo svolgimento da parte di un congiunto di attività professionale per imprese di assicurazione, ha espressamente rilevato che *«la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza invocato dal giudice remittente... Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico»*.

E' comunque possibile seguire la falsariga di quella disciplina, sia pure semplificandola ed adattandola alle peculiarità del giudice di pace.

Una prima indicazione di principio è stata quella di escludere la necessità di tenere una copia del fascicolo personale presso il Consiglio superiore della magistratura, in favore di una scelta di decentramento, individuando nella Corte d'appello del distretto in cui ha sede la Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri l'ufficio depositario e nel Consiglio giudiziario l'organo che gestisce la tenuta di tale fascicolo. Solo in caso di dissenso dell'interessato, sarà possibile rivolgersi, in seconda istanza, al Consiglio superiore (art. 6, comma 3).

Una copia del fascicolo sarà tenuta anche presso il Tribunale del circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato onorario e presso l'ufficio di appartenenza del giudice di pace: ciò consentirà a tutti gli organi ed ai soggetti competenti ad esprimere valutazioni sull'attività del magistrato di provvedere con la massima celerità.

E' opportuno segnalare che l'identità del contenuto dei diversi fascicoli personali è concretamente assicurata dalle disposizioni le quali prevedono che dell'inserimento o dell'eliminazione degli atti nel fascicolo personale venga data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento, quale che sia il soggetto proponente (cfr. art. 6, comma 4).

L'elenco dei provvedimenti da ricomprendere nel fascicolo personale è stato formulato tenendo conto delle fasi principali e dei momenti principali della attività del magistrato onorario; la previsione dell'art. 3, comma 3, lettera d), costituisce comunque valvola di chiusura del sistema, consentendo l'inserimento di "ogni titolo, atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato onorario".

L'art. 5 pone il divieto di inserimento nel fascicolo personale di atti meramente elogiativi. Di questi, invero, si potrà tenere esclusivamente conto ai fini della formulazione dei pareri, ove

contengano elementi rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria e potranno essere allegati dall'interessato alle istanze di conferma unitamente ad eventuale autorelazione.

L'art. 6 stabilisce il modello procedimentale da seguire per l'inserimento e l'eliminazione degli atti dai fascicoli personali.

In ordine all'inserimento o eliminazione di atti, l'iniziativa può essere presa dall'interessato, dal Consiglio giudiziario d'ufficio (anche su sollecitazione del Presidente della Corte d'appello), oppure dall'Ottava commissione del Consiglio superiore, dal dirigente dell'ufficio di appartenenza o dal dirigente dell'ufficio che esercita la sorveglianza sul giudice di pace (Presidente del Tribunale nel circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato).

In ogni caso è riconosciuto al magistrato interessato la facoltà, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di inserimento o eliminazione, di presentare ricorso motivato al Consiglio superiore per una decisione di secondo grado.

L'eliminazione, in ogni caso, verrà eseguita mediante stralcio dell'atto o del documento ed inserimento della deliberazione del Consiglio superiore, i cui estremi dovranno essere annotati a margine dell'indice del fascicolo personale.

Quanto all'accesso agli atti del fascicolo personale, sono stati individuati tutti i soggetti legittimati alla consultazione del fascicolo, previa eventuale estrazione di copia degli atti, evitando di formalizzare un procedura burocratica, allo scopo di garantire quella immediatezza nella consultazione degli atti funzionale alla celerità dell'azione amministrativa. Sono però tassativamente indicati i soggetti a cui è consentito tale accesso, individuati nel diretto interessato, nei singoli componenti dell'Ottava commissione del Consiglio superiore della magistratura, nei singoli componenti della Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri, nel Presidente del Tribunale del circondario dove ricade la sede dell'ufficio in cui presta o ha prestato servizio il giudice di pace e nel Coordinatore dell'ufficio in cui il giudice di pace svolge oppure ha svolto le proprie funzioni.

Peraltro, per evidenti ragioni di tutela dei diritti di riservatezza e per possibili esigenze di sicurezza, solo il magistrato interessato ha un diritto di accesso incondizionato; gli altri soggetti possono accedere solo ove alleghino di agire nell'esercizio delle proprie competenze.

Con disposizione di chiusura (art. 8), si è stabilito che la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali avvengono sotto la vigilanza del Consiglio giudiziario competente; la materiale conservazione dei fascicoli avverrà invece sotto la responsabilità, rispettivamente, del Presidente della Corte d'appello, del Presidente del Tribunale e del Coordinatore dell'ufficio di appartenenza del giudice di pace, che potranno in ogni caso a loro volta designare un funzionario responsabile.

CIRCOLARE

SULLA TENUTA DEI FASCICOLI PERSONALI DEI GIUDICI DI PACE

Art. 1

1. Per ogni giudice di pace è tenuto un fascicolo personale, ove possibile in formato elettronico, presso la Corte di appello del distretto in cui ha sede la Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e presso il Tribunale del circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato onorario. Altro fascicolo è tenuto presso l'ufficio di appartenenza del giudice di pace.

2. In occasione del trasferimento del giudice di pace le tre copie dei fascicoli saranno trasmessi senza ritardo agli organi competenti, secondo i criteri sopra indicati.

Art. 2

1. La tenuta dei fascicoli personali dei giudici di pace, assolvendo alle funzioni di garanzia per gli interessati e di conoscenza, è strumentale all'attuazione dei principi di buona amministrazione.

2. In ciascun fascicolo personale è tenuto un indice degli atti e documenti in esso contenuti, aggiornato in occasione di ogni inserimento.

3. Gli atti e i documenti sono ordinati in riferimento ai diversi aspetti attinenti al rapporto di servizio ed al servizio prestato dal giudice di pace, mediante suddivisione in apposite ripartizioni o cartelle.

Art. 3

1. Nel fascicolo personale del giudice di pace sono automaticamente inseriti:

a) i provvedimenti relativi all'ammissione al tirocinio, alla nomina, alla conferma nell'incarico e, in genere, sullo stato del magistrato onorario, unitamente ai relativi verbali di giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni;

b) i documenti (in copia) prodotti od acquisiti in occasione della presentazione delle domande di ammissione al tirocinio e nomina o di conferma;

c) gli attestati di partecipazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio superiore della magistratura ed ai corsi decentrati organizzati dalle Commissioni per la formazione della magistratura onoraria presso le Corti di appello;

d) tutti i pareri, con i relativi allegati, compresi tutti i rapporti dei capi degli uffici, redatti in occasione del tirocinio, della nomina e delle conferme, o comunque richiesti dal Consiglio superiore della magistratura, e le eventuali osservazioni ed auto-relazioni dell'interessato;

e) le delibere di trasferimento di sede di servizio e di attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace;

f) le sentenze di condanna ed i provvedimenti cautelari in materia disciplinare e penale, salva l'automatica eliminazione dal fascicolo in caso di successivo annullamento o riforma;

g) le segnalazioni del giudice di pace inviate, nella sua qualità di coordinatore dell'ufficio, al Presidente della Corte di appello e le relative delibere del Consiglio superiore della magistratura concernenti le proposte di formazione e di variazione delle tabelle di composizione dell'ufficio del giudice di pace;

h) i provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace.

2. Sono, altresì, automaticamente inseriti i seguenti atti:

a) le relazioni dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia sulle ispezioni eseguite presso gli uffici del giudice di pace, per le parti relative all'attività svolta dal magistrato onorario anche in comparazione con quella degli altri giudici dell'ufficio;

b) i provvedimenti di archiviazione adottati dal Presidente della Corte di appello, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198, e dal Consiglio giudiziario, ai sensi del Capo V della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, in ordine ad esposti, rapporti e segnalazioni riguardanti il giudice di pace, unitamente ai relativi atti e documenti.

3. Sono, inoltre, inseriti o richiamati, a seguito di deliberazione del Consiglio giudiziario competente, assunta garantendo all'interessato - quando non sia istante - la possibilità di formulare le sue osservazioni al riguardo:

a) i verbali degli eventuali accertamenti istruttori effettuati dalla Commissione e dal Consiglio in occasione dell'ammissione al tirocinio e nomina, della conferma e delle pratiche che riguardano il servizio di giudice di pace;

b) dopo l'esaurimento del relativo procedimento, le deliberazioni del Consiglio e gli atti delle procedure che riguardino comunque il giudice di pace ed attengano a fatti o comportamenti rilevanti per le successive valutazioni;

c) i verbali di audizione del magistrato e le istanze, memorie e osservazioni da lui provenienti;

d) ogni titolo, atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato onorario.

Art. 4

1. Il Consiglio superiore e i dirigenti degli uffici in possesso di atti da inserire nei fascicoli personali, li inviano al Consiglio giudiziario senza ritardo.

Art. 5

1. Non possono essere inseriti nei fascicoli personali atti meramente elogiativi.

Art. 6

1. Il giudice di pace può richiedere l'inserimento, in tutti i fascicoli personali che lo riguardano, di ogni atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti riguardo alla sua professionalità. Inoltre egli può richiedere l'eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale, quando l'inserimento sia avvenuto in violazione delle previsioni della presente circolare.

2. L'inserimento e l'eliminazione di un atto dal fascicolo personale sono deliberati dal Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'interessato può comunque ricorrere al Consiglio superiore della magistratura entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio giudiziario.

3. Il Consiglio giudiziario, in tutti i casi in cui disponga l'inserimento di un atto, provvederà a dare comunicazione dell'avvenuto inserimento (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato previsti dall'art. 8 della presente circolare, ai fini dell'analogo adempimento.

4. L'eliminazione viene eseguita mediante stralcio dell'atto o del documento ed inserimento della deliberazione del Consiglio giudiziario. Gli estremi della delibera sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale. Dell'avvenuta eliminazione viene data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

Art. 7

1. Il giudice di pace può prendere visione e chiedere copia dell'indice e degli atti inseriti o richiamati nel suo fascicolo personale.

2. Legittimati ad accedere all'indice ed agli atti inseriti o richiamati in un fascicolo personale sono anche i singoli componenti dell'Ottava commissione del Consiglio superiore della magistratura, i singoli componenti della Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri, il Presidente del Tribunale del circondario dove ricade la sede dell'ufficio in cui presta o ha prestato servizio il giudice di pace, il Coordinatore dell'ufficio in cui il giudice di pace svolge oppure ha svolto le proprie funzioni.

3. Nessun altro soggetto è legittimato a prendere visione né a chiedere il rilascio di copia dei predetti atti e documenti.

Art. 8

1. La tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali dei giudici di pace avvengono sotto la vigilanza del Consiglio giudiziario competente. La conservazione dei fascicoli avviene sotto la responsabilità, rispettivamente, del Presidente della Corte d'appello, del Presidente del Tribunale e del Coordinatore dell'ufficio di appartenenza del giudice di pace."